



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In virtù de' poteri straordinarii che Ci furono conferiti colla legge del 25 aprile 1859 ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato de' Lavori pubblici ;

Sentito il Consiglio de' Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

TITOLO I.

DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE MINIERE, CAVE ED USINE.

Art. 1.

Il servizio relativo alle miniere, cave ed usine è posto sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici.

VOL. XXVIII.

Art. 2.

Il territorio dello Stato è diviso in otto Distretti mineralogici, secondo la Tabella A annessa alla presente legge.

Il numero e la circoscrizione di questi Distretti potranno, semprechè i bisogni del servizio lo esigano, essere variati con Decreto Reale.

Art. 3.

Ogni Distretto mineralogico avrà un Ufficio retto da un Ingegnere che farà carriera con tutti gli altri Ingegneri del Corpo R. del Genio Civile, e potrà essere coadiuvato da un altro Impiegato tecnico.

Art. 4.

Sarà destinato presso il Ministero un Ispettore scelto fra gli Ingegneri delle miniere, il quale avrà sotto i suoi ordini uno o più Ufficiali subalterni.

Art. 5.

Oltre le incumbenze che sono loro attribuite dalla legge, e quelle di cui possono venire incaricati dal Ministro, gl'Ingegneri delle miniere esercitano una sorveglianza di polizia sulle miniere, cave ed usine esistenti nel loro Distretto.

A quest'effetto, nelle loro visite annuali, come nelle ispezioni straordinarie per cui saranno delegati, essi osserveranno il modo col quale i lavori delle miniere e delle cave sono condotti, sia per proporre all'Amministrazione i provvedimenti che occorressero tanto per la sicurezza delle persone quanto per la conservazione delle coltivazioni e nell'interesse delle proprietà alle medesime soprastanti, sia per illuminare i coltivatori sugl'inconvenienti che scorgessero ne' loro lavori, e sulle miglierie che vi si potessero introdurre.

Visiteranno pure, nell'interesse della salubrità e sicurezza pubblica, gli stabilimenti ed opifici destinati alla preparazione meccanica, ed alla elaborazione de' prodotti delle miniere e delle cave.

Avranno finalmente obbligo di accertare le infrazioni allè disposizioni della presente legge che loro occorresse di rilevare.

Art. 6.

Un Regolamento approvato per Decreto Reale determinerà le condizioni di prima ammissione del Personale in questo speciale servizio, e le norme ch'esso dovrà seguire nell'adempimento delle incumbenze commessegli.

Art. 7.

È istituito presso il Ministero un Consiglio delle Miniere.

Questo Consiglio sarà composto di sei Membri almeno, ed otto al più, da scegliersi parte nel Consiglio di Stato e nell'Ordine giudiziario, parte fra i Membri della Reale Accademia delle Scienze, e del Regio Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti, e fra le persone più versate nelle arti minerarie e metallurgiche.

L'Ispettore delle miniere sarà Membro nato del Consiglio.

Un Ufficiale del Ministero vi compierà le funzioni di Segretario.

Art. 8.

I Membri del Consiglio delle Miniere sono nominati dal Re.

Essi durano in ufficio sei anni. Ogni triennio sono rinnovati per metà. Possono essere confermati.

Alla scadenza del primo triennio la sorte deciderà quali sieno i Consiglieri da surrogarsi.

Art. 9.

Il Consiglio è presieduto dal Ministro.

Un Vice-Presidente scelto fra i suoi Membri è nominato dal Re ogni anno.

Art. 10.

Il Consiglio dà il suo parere ne' casi determinati dalla legge, ed ogniqualevolta ne venga richiesto dal Ministro. Esso è inoltre chiamato a preparare i progetti delle Istruzioni e de' Regolamenti necessari per assicurare l'esecuzione della legge, e la regolarità del servizio.

Il suo voto è consultivo.

Esso deve sempre essere motivato.

Art. 11.

Ai Membri del Consiglio residenti fuori della Capitale saranno corrisposte per ogni trasferta le indennità giornaliera e di viaggio stabilite per gli Ispettori del Genio Civile.

Art. 12.

I Membri del Consiglio non possono avere interesse nè diretto, nè indiretto in imprese di miniere.

Gli Ingegneri delle miniere non possono neppure, nei Distretti loro affidati, prendere parte ad imprese di miniere, coltivazioni od opifici contemplati nella presente legge, nè avervi altra ingerenza fuori di quella inerente all'ufficio che vi esercitano.

TITOLO II.

CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALI.

Art. 13.

Le coltivazioni di sostanze minerali, per gli effetti della presente legge, si distinguono in due classi:

CLASSE PRIMA.

Miniere contenenti in filoni, banchi o masse, minerali da cui si estraggono oro, argento, platino, ferro, rame, piombo, zinco, stagno, antimonio, arsenico, bismuto, cobalto, nichelio, mercurio, manganese ed altri metalli; solfo, solfati di ferro, di rame, di zinco, di magnesia, di allumina ed allume; bitumi, asfalti, grafite, antracite, litantrace, e lignite.

CLASSE SECONDA.

Coltivazioni di torba.

Cave di sabbie e terre metallifere, di pietre da costruzione e da ornamento, di pietre da calce e da gesso; di lavagne, pietre ollari, da macina e da arrotare; di argille e marne diverse; di pozzolane, sabbie e ghiaie; di quarzo, baritina, fluo-

rite, corindone, ed in generale di rocce e minerali, da cui non si estraggono nè metalli, nè prodotti metallici o combustibili, e non compresi nella prima classe.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge non si applicano al sale comune ed al salnitro.

TITOLO III.

MINIERE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 15.

Le miniere non possono venire coltivate se non in virtù di una concessione Sovrana.

Dalla data dell'atto di concessione la miniera diventa una proprietà nuova, perpetua, disponibile, e trasmessibile come tutte le altre proprietà; salvo, quanto alla trasmessibilità per atto tra vivi, quelle riserve che fossero state apposte nell'atto stesso di concessione.

Art. 16.

Le miniere sono beni immobili.

Immobili sono pure gli edifizi, le macchine, i pozzi, le gallerie ed altre opere inerenti alla miniera, in conformità della legge civile.

Art. 17.

Sono considerati come immobili per destinazione i cavalli, attrezzi, strumenti ed utensili inservienti alla coltivazione.

Sono considerati come inservienti alla coltivazione quei cavalli soltanto, i quali si trovino addetti ai lavori interni della miniera.

Art. 18.

Sono mobili le materie estratte, le provviste ed altri oggetti mobiliari.

Art. 19.

Le azioni o quote d'interesse nelle società od imprese formate per la coltivazione di miniere sono considerate come mobili.

CAPITOLO II.

Della ricerca e scoperta delle miniere.

Art. 20.

Sono considerati come ricercatori di miniere, nel senso e per l'effetto della presente legge, coloro soltanto le cui ricerche vengono intraprese colla permissione del Governo.

Una tal permissione può ottenersi anche nel caso in cui il proprietario del terreno in cui debbono farsi le ricerche ricusi il suo assenso.

Art. 21.

Chiunque intenda ottenere la permissione suddetta dovrà dirigere all'Intendente del Circondario una domanda indicante:

- a) Il suo nome, cognome e domicilio;
- b) L'oggetto della ricerca;
- c) La situazione ed i limiti del terreno in cui egli si propone di fare i lavori;
- d) La natura di questi lavori;
- e) Il nome, il cognome ed il domicilio del proprietario del terreno.

Quando la ricerca debba farsi in terreno che non sia di spettanza del richiedente, si unirà alla domanda la dichiarazione di assenso del proprietario, ove questo siasi ottenuto.

Art. 22.

L'Intendente ordinerà la pubblicazione della domanda nei Comuni sul territorio de' quali debbono operarsi le ricerche,

fissando un termine non minore di giorni dieci, entro il quale coloro che credessero aver ragioni di opposizione potranno presentare le loro osservazioni all'Ufficio d'Intendenza.

Spirato questo termine, l'Ingegnere delle miniere darà il suo parere tanto sull'esito probabile delle ricerche, quanto sulle condizioni da imporsi, previa, ove d'uopo, la presentazione di un piano, che sulla sua proposta potrà venire ordinata dall'Intendente.

L'Intendente trasmetterà quindi la pratica, colle sue proposizioni motivate, al Governatore della Provincia, il quale, esaminata ogni cosa, accorderà o rifiuterà con suo Decreto la permissione di ricerca.

Art. 23.

Contro il Decreto del Governatore si potrà sempre aver ricorso al Ministro dei Lavori pubblici, il quale pronuncierà sui richiami.

Art. 24.

La permissione di ricerca sarà accordata per un tempo determinato, che non potrà tuttavia eccedere due anni.

Se, trascorso il termine prefisso per la sua durata, la miniera non fosse ancora scoperta, si potrà, occorrendo, accordare al ricercatore una proroga, non maggiore però di un anno.

Art. 25.

Il Governatore potrà rivocare la permissione sempre quando non si sarà dato principio ai lavori di ricerca ne' tre mesi successivi alla data di essa, od allorchè questi lavori saranno stati interrotti durante tre mesi, salvo il caso in cui la tardanza o l'interruzione fossero state cagionate da forza maggiore.

Art. 26.

Il Decreto di permissione, ed, avvenendone il caso, il Decreto di revoca, dovranno essere pubblicati in tutti i luoghi, nei quali si fosse fatta pubblicazione della domanda.

Art. 27.

Il ricercatore sarà tenuto di eleggere domicilio nel Circondario.

Il suo voto è consultivo.

Esso deve sempre essere motivato.

Art. 11.

Ai Membri del Consiglio residenti fuori della Capitale saranno corrisposte per ogni trasferta le indennità giornaliera e di viaggio stabilite per gli Ispettori del Genio Civile.

Art. 12.

I Membri del Consiglio non possono avere interesse nè diretto, nè indiretto in imprese di miniere.

Gli Ingegneri delle miniere non possono neppure, nei Distretti loro affidati, prendere parte ad imprese di miniere, coltivazioni od opifici contemplati nella presente legge, nè avervi altra ingerenza fuori di quella inerente all'ufficio che vi esercitano.

TITOLO II.

CLASSIFICAZIONE DELLE COLTIVAZIONI DI SOSTANZE MINERALI.

Art. 13.

Le coltivazioni di sostanze minerali, per gli effetti della presente legge, si distinguono in due classi:

CLASSE PRIMA.

Miniere contenenti in filoni, banchi o masse, minerali da cui si estraggono oro, argento, platino, ferro, rame, piombo, zinco, stagno, antimonio, arsenico, bismuto, cobalto, nichelio, mercurio, manganese ed altri metalli; solfo, solfati di ferro, di rame, di zinco, di magnesia, di allumina ed allume; bitumi, asfalti, grafite, antracite, litantrace, e lignite. ♣

CLASSE SECONDA.

Coltivazioni di torba.

Cave di sabbie e terre metallifere, di pietre da costruzione e da ornamento, di pietre da calce e da gesso; di lavagne, pietre ollari, da macina e da arrotare; di argille e marne diverse; di pozzolane, sabbie e ghiaie; di quarzo, baritina, fluo-

rite, corindone, ed in generale di rocce e minerali, da cui non si estraggono nè metalli, nè prodotti metallici o combustibili, e non compresi nella prima classe.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge non si applicano al sale comune ed al salnitro.

TITOLO III.

MINIERE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 15.

Le miniere non possono venire coltivate se non in virtù di una concessione Sovrana.

Dalla data dell'atto di concessione la miniera diventa una proprietà nuova, perpetua, disponibile, e trasmessibile come tutte le altre proprietà; salvo, quanto alla trasmessibilità per atto tra vivi, quelle riserve che fossero state apposte nell'atto stesso di concessione.

Art. 16.

Le miniere sono beni immobili.

Immobili sono pure gli edifizii, le macchine, i pozzi, le gallerie ed altre opere inerenti alla miniera, in conformità della legge civile.

Art. 17.

Sono considerati come immobili per destinazione i cavalli, attrezzi, strumenti ed utensili inservienti alla coltivazione.

Sono considerati come inservienti alla coltivazione quei cavalli soltanto, i quali si trovino addetti ai lavori interni della miniera.

Art. 18.

Sono mobili le materie estratte, le provviste ed altri oggetti mobiliari.

Art. 19.

Le azioni o quote d'interesse nelle società od imprese formate per la coltivazione di miniere sono considerate come mobili.

CAPITOLO II.

Della ricerca e scoperta delle miniere.

Art. 20.

Sono considerati come ricercatori di miniere, nel senso e per l'effetto della presente legge, coloro soltanto le cui ricerche vengono intraprese colla permissione del Governo.

Una tal permissione può ottenersi anche nel caso in cui il proprietario del terreno in cui debbono farsi le ricerche ricusi il suo assenso.

Art. 21.

Chiunque intenda ottenere la permissione suddetta dovrà dirigere all'Intendente del Circondario una domanda indicante:

- a) Il suo nome, cognome e domicilio;
- b) L'oggetto della ricerca;
- c) La situazione ed i limiti del terreno in cui egli si propone di fare i lavori;
- d) La natura di questi lavori;
- e) Il nome, il cognome ed il domicilio del proprietario del terreno.

Quando la ricerca debba farsi in terreno che non sia di spettanza del richiedente, si unirà alla domanda la dichiarazione di assenso del proprietario, ove questo siasi ottenuto.

Art. 22.

L'Intendente ordinerà la pubblicazione della domanda nei Comuni sul territorio de' quali debbono operarsi le ricerche.

fissando un termine non minore di giorni dieci, entro il quale coloro che credessero aver ragioni di opposizione potranno presentare le loro osservazioni all'Ufficio d'Intendenza.

Spirato questo termine, l'Ingegnere delle miniere darà il suo parere tanto sull'esito probabile delle ricerche, quanto sulle condizioni da imporsi, previa, ove d'uopo, la presentazione di un piano, che sulla sua proposta potrà venire ordinata dall'Intendente.

L'Intendente trasmetterà quindi la pratica, colle sue proposizioni motivate, al Governatore della Provincia, il quale, esaminata ogni cosa, accorderà o rifiuterà con suo Decreto la permissione di ricerca.

Art. 23.

Contro il Decreto del Governatore si potrà sempre aver ricorso al Ministro dei Lavori pubblici, il quale pronuncierà sui richiami.

Art. 24.

La permissione di ricerca sarà accordata per un tempo determinato, che non potrà tuttavia eccedere due anni.

Se, trascorso il termine prefisso per la sua durata, la miniera non fosse ancora scoperta, si potrà, occorrendo, accordare al ricercatore una proroga, non maggiore però di un anno.

Art. 25.

Il Governatore potrà revocare la permissione sempre quando non si sarà dato principio ai lavori di ricerca ne' tre mesi successivi alla data di essa, od allorchè questi lavori saranno stati interrotti durante tre mesi, salvo il caso in cui la tardanza o l'interruzione fossero state cagionate da forza maggiore.

Art. 26.

Il Decreto di permissione, ed, avvenendone il caso, il Decreto di revoca, dovranno essere pubblicati in tutti i luoghi, nei quali si fosse fatta pubblicazione della domanda.

Art. 27.

Il ricercatore sarà tenuto di eleggere domicilio nel Circondario.

Art. 28.

Egli non potrà cedere o vendere la sua permissione senza farne dichiarazione all'Intendente.

Questa cessione o vendita non avrà in nessun caso per effetto di scioglierlo personalmente dagli obblighi e carichi inerenti alla permissione.

Il cessionario dovrà esso pure eleggere domicilio nel Circondario.

Art. 29.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca, rimanendo applicabili al medesimo le disposizioni stabilite negli articoli 78, 79, 80, 81 ed 82 della presente legge.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alle ricerche di esigere, prima che si ponga mano ai lavori, ed a sua scelta, od una cauzione idonea da prestarsi avanti Notaio, od un deposito in danaro od in cedole del Debito Pubblico dello Stato.

Quando le parti non siensi accordate, l'Intendente, previo avviso di periti, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale, il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

Art. 30.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore, tanto sulla idoneità della cauzione, come sulla quota del deposito, sarà decisa dai Tribunali.

Art. 31.

Nessuna permissione di ricerca darà diritto di fare esplorazioni ne' luoghi cinti di muro, ne' cortili o giardini, senza il formale consentimento dei proprietari. Non darà diritto nè anche di scandagliare il terreno con trivelle, nè di aprir pozzi o gallerie ad una distanza minore di 100 metri dalle abitazioni o dai luoghi cinti di muro attinenti alle abitazioni stesse, e di metri 40 dagli altri luoghi cinti di muro.

Eguali distanze dalle abitazioni e dai luoghi cinti di muro di spettanza altrui dovranno osservarsi dal proprietario, che praticasse ricerche di miniere nel proprio fondo.

Art. 32.

Le ricerche per le quali si esigessero lavori sotterranei, o che dovessero farsi ad una distanza minore di 20 metri dalle strade, o sopra un terreno in pendio sovrastante o sottostante ad un pubblico passaggio, non potranno essere intraprese senza una speciale licenza dell'Intendente, il quale, dopo aver sentito l'Ingegnere delle miniere, ed, ove d'uopo, quello del Genio Civile, prescriverà le cautele richieste dalla sicurezza pubblica.

La stessa disposizione è applicabile al caso, in cui i lavori dovessero eseguirsi ad una distanza minore di 100 metri da canali, acquedotti, corsi d'acqua, e sorgenti minerali.

Art. 33.

Non sarà lecito neanche al proprietario del suolo di far ricerche nei limiti di un terreno compreso in una concessione di miniera senza il consentimento del concessionario, ed in mancanza di questo consenso, senza l'autorizzazione del Governo.

Una tale autorizzazione sarà data con Decreto ministeriale, previo l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 21 e 22, e dopo sentito il Consiglio delle Miniere.

Art. 34.

Il ricercatore non potrà disporre delle sostanze minerali che egli avrà estratte senza esservi stato previamente autorizzato dal Governo.

Art. 35.

Quando l'esistenza della miniera e la possibilità della sua coltivazione saranno sufficientemente riconosciute, sulla domanda che gliene verrà fatta, od anche d'ufficio, se sarà trascorso il termine prefisso alle ricerche, il Governatore commetterà all'Ingegnere delle miniere di recarsi sul luogo per ivi procedere, in contraddittorio del ricercatore, all'ispezione dei lavori.

La miniera sarà dichiarata scoperta e concessibile con Decreto del Ministro dei Lavori pubblici, sulla relazione dell'Ingegnere suddetto, dopo sentito il parere del Consiglio delle Miniere.

Art. 36.

Dopo la dichiarazione di scoperta, e sino al giorno in cui la miniera verrà concessa, il ricercatore potrà essere abilitato a continuare i lavori, conformandosi alle direzioni che gli verranno date.

Art. 37.

Le contravvenzioni agli articoli 27, 28, 31, 32, 33, 34 saranno punite con un'ammenda da L. 5 a L. 50. senza pregiudizio dell'indennità che potrebbe essere dovuta al proprietario del suolo ed, al concessionario.

CAPITOLO III.

Delle concessioni.

Art. 38.

Qualunque individuo, sia o no cittadino dello Stato, o qualunque Società legalmente costituita può ottenere una concessione di miniera, purchè giustifichi delle condizioni necessarie per intraprendere e condurre i lavori, e de' mezzi di soddisfare agli obblighi ed oneri, che saranno imposti dall'atto di concessione.

La concessione potrà anche essere accordata a più individui che ne abbiano fatta collettivamente la domanda, nel qual caso ciascuno di essi rimarrà solidariamente obbligato per tutti gli oneri e condizioni che ne risultano.

Art. 39.

La concessione non può avere per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concessibili.

Art. 40.

Lo scopritore od i suoi aventi diritto saranno preferiti agli

altri concorrenti nella concessione della miniera, allorquando l'Amministrazione riconoscerà, che essi riuniscano le condizioni richieste dall'art. 38.

Dovrà a quest'uopo lo scopritore, fra il termine di mesi sei dalla data della dichiarazione di scoperta di cui all'art. 35, presentare la sua domanda nei modi indicati all'art. 42.

Trascorso il detto termine senza che egli abbia fatta la sua domanda, come anche se non avrà giustificato avanti l'Amministrazione di riunire le condizioni suddette, il Ministro dei Lavori pubblici, scntito il Consiglio delle Miniere, dichiarerà con Decreto, che lo scopritore è decaduto da ogni ragione di preferenza.

Lo scopritore in questo caso avrà però diritto ad un premio, il cui pagamento verrà posto a carico del concessionario, e che sarà determinato nell'atto stesso di concessione.

Sarà sempre salvo al medesimo il diritto verso il concessionario alla indennità che potrebbe spettargli, in ragione dell'utilità dei lavori già da lui eseguiti, non che al pagamento del valore del minerale estratto, che egli avrà lasciato disponibile presso la miniera.

Art. 41.

Successivamente all'emanazione del Decreto di cui all'articolo precedente, il Governatore della Provincia con suo Manifesto renderà noto al pubblico, che la miniera può essere concessuta.

Le pubblicazioni che si faranno a tale effetto, in conformità del disposto dall'art. 43, dovranno indicare la natura e la situazione della miniera.

Art. 42.

Ogni domanda di concessione sarà diretta al Governatore della Provincia, sul cui territorio esiste la miniera.

Essa dovrà essere corredata di un piano regolare, in triplice copia, sul quale siano tracciati i limiti precisi che si vorrebbero assegnati alla concessione.

Questo piano sarà formato ad una scala non minore di 1 a 4000.

Il richiedente dovrà inoltre presentare i documenti coi quali egli potesse giustificare di possedere i requisiti accennati nell'art. 38.

Art. 43.

Dopo che l'Ingegnere delle miniere del Distretto avrà riconosciuto l'esattezza del piano, e segnato provvisoriamente sul terreno i limiti della chiesta concessione, il Governatore ordinerà che la domanda sia pubblicata per tre domeniche consecutive nel Capo-luogo della Provincia, alla porta dell'Ufficio d'Intendenza del Circondario, ed in tutti i Comuni, a cui si estendono i limiti suddetti, ed inserta sommariamente nel giornale della Provincia, e nel giornale ufficiale del Regno, il tutto a spese del richiedente.

• Di queste varie pubblicazioni dovrà farsi constare per mezzo di certificati, i quali rimarranno uniti alla domanda.

Art. 44.

Nei trenta giorni che seguiranno l'ultima delle inserzioni prescritte dall'articolo precedente, l'Intendente riceverà le opposizioni che gli fossero presentate, e le farà inscrivere per ordine di data in un registro particolare.

Esse verranno notificate per estratto alle parti interessate, cui sarà prefisso un termine per rispondervi.

Del registro summenzionato, come di ogni ricorso in opposizione, sarà libero ad ognuno di prendere visione nell'Ufficio d'Intendenza.

Art. 45.

Ogni domanda in concorrenza sarà considerata come una semplice opposizione, a meno che si estenda a terreni non compresi nella domanda già pubblicata, nel qual caso si procederà come per una nuova domanda.

Art. 46.

Entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui è fatta menzione nell'art. 44, l'Intendente del Circondario prenderà l'avviso dell'Ingegnere delle miniere, e quindi trasmetterà

la pratica col suo parere motivato al Governatore della Provincia per le proposizioni, che questi crederà di fare al Ministero.

Art. 47.

Ogni opposizione sarà ammissibile presso il Ministero sino alla emanazione del Decreto Reale di concessione.

Dovrà farsene notificazione alle parti interessate, le quali potranno rispondervi.

Art. 48.

Ogniqualevolta dalle opposizioni presentate contro la domanda nasceranno contestazioni sulla proprietà della miniera per parte di un concessionario anteriore o di un suo legittimo successore, il giudizio ne sarà rimandato ai Tribunali ordinari.

Art. 49.

Quando non sieno insorte opposizioni, o le medesime sieno state risolte, sarà definitivamente statuito sulla domanda di concessione per mezzo di un Decreto Reale, previo parere del Consiglio delle Miniere e sentito il Consiglio di Stato.

Art. 50.

Il Decreto Reale di concessione indicherà il nome, il cognome e la qualità del concessionario; il di lui domicilio, che dovrà sempre essere stabilito od eletto nel Circondario in cui trovasi la miniera; la natura e la situazione della miniera stessa; il modo di coltivazione che venisse prescritto; l'ammontare di quanto è dovuto allo scopritore; le tasse da pagarsi a termini dell'art. 59 e seguenti, non che tutti gli altri obblighi ed oneri a cui è vincolata la concessione.

Il Decreto Reale determinerà inoltre l'estensione della concessione, la quale non potrà in nessun caso eccedere una superficie di ettari 400, e segnerà le basi ed i punti fissi a cui dovrà riferirsi la delimitazione di essa.

Questa delimitazione sarà tracciata sopra un piano che rimarrà unito all'atto di concessione.

Art. 51.

Uno stesso concessionario, sia come semplice individuo, sia come rappresentante una compagnia o società legalmente stabilita, potrà ottenere diverse concessioni, coll'obbligo per altro di tenerle tutte in attività di coltivazione.

Art. 52.

Il concessionario dovrà nel termine di tre mesi dalla data del Decreto Reale di concessione passare avanti l'Intendente del Circondario un atto di sottomissione di adempiere le condizioni e gli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Qualora il concessionario non sia lo scopritore della miniera, dovrà nello stesso tempo giustificare, colla presentazione delle relative quitanze o certificati, di aver soddisfatto lo scopritore di quanto gli sia dovuto a titolo di premio e di indennità, o di aver fatto il deposito legale della somma fissata a tal titolo nell'atto di concessione.

Art. 53.

L'inadempimento del disposto dall'articolo precedente nel termine prefisso trarrà seco di pien diritto la decadenza dalla concessione.

Art. 54.

Il Decreto Reale di concessione verrà pubblicato a spese del concessionario in tutti i Comuni, sul cui territorio si estende la concessione, e sarà trascritto nei Registri Censuari di ciascuno di essi.

Art. 55.

Ogni coltivazione di miniere intrapresa senza concessione sarà punita con una multa da L. 51 a L. 500, senza pregiudizio della confisca del minerale estratto, e delle indennità verso chi di ragione.

Art. 56.

All'obbligo delle pubblicazioni e della delimitazione dovrà pure soddisfarsi dal Governo, quando intenda intraprendere per proprio conto la coltivazione di una miniera.

CAPITOLO IV.

Dei diritti e delle obbligazioni risultanti dalle concessioni.

Art. 57.

Dal giorno in cui una miniera sarà concessa, foss'anche al proprietario del suolo, la proprietà della medesima verrà distinta da quella della superficie e considerata quale nuova proprietà.

Art. 58.

Qualunque diritto di privilegio od ipoteca potrà essere acquistato sulla proprietà della miniera nei modi e termini stabiliti dalle leggi civili, come sulle altre proprietà immobili.

Art. 59.

Ogni concessionario pagherà annualmente all'Erario dello Stato una tassa fissa ed una tassa proporzionale.

Art. 60.

La tassa fissa sarà di cinquanta centesimi per ogni ettare di superficie della concessione, e non potrà in nessun caso essere minore di L. 20.

Art. 61.

La tassa proporzionale sarà del cinque per cento sul prodotto netto della miniera, e verrà ogni anno determinata dal Governatore della Provincia, sulla proposizione dell'Ingegnere delle miniere.

Il prodotto netto sarà valutato, deducendo dal valore dei minerali estratti dalla miniera e dagli opifici di preparazione meccanica, che ne dipendono, le spese speciali che si riferiscono all'estrazione, elaborazione e trasporto del minerale, alla ventilazione ed all'esaurimento delle acque.

Non ne saranno dedotte le spese d'amministrazione e di costruzione, gli interessi dei capitali impiegati, e tutte indistintamente le spese generali.

Art. 62.

La tassa proporzionale potrà essere convertita, per un tempo determinato, in un'annua tassa fissa.

La convenzione, che avrà luogo a questo fine tra il Ministero delle Finanze ed il concessionario, previo concerto col Ministero dei Lavori pubblici, verrà approvata nelle forme prescritte pei contratti dell'Amministrazione centrale.

Art. 63.

Il Governo potrà rimettere in tutto od in parte ai concessionari il pagamento della tassa proporzionale, in riguardo alle gravi spese, che dovessero fare per lavori straordinari, od al danno che avessero sofferto per accidenti non imputabili a negligenza, avvenuti nella loro coltivazione.

Una tale rimessione di tassa verrà fatta per Decreto Reale, sentito il Consiglio delle Miniere, e previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 64.

Il concessionario terrà un registro in cui iscriverà regolarmente la natura, la quantità ed il valore dei minerali ritratti dalla miniera o dagli annessi opifizi, ed un altro registro, in cui iscriverà pure regolarmente le spese speciali incontrate nella produzione di tali minerali.

I fogli di questi registri saranno tutti vidimati dal Giudice del Mandamento.

Nel mese di gennaio di ciascun anno il concessionario trasmetterà all'Intendente del Circondario un estratto dei suddetti registri, in conformità dei moduli che saranno dall'Amministrazione prescritti.

Art. 65.

Il concessionario dovrà fare, alla scala di 1 a 500, due copie del piano dei lavori eseguiti nella miniera, e rimetterne una all'Ingegnere delle miniere.

Nel mese di gennaio di ciascun anno scambierà la copia

che teneva, dopo averla messa al corrente di tutti i lavori fatti nell'anno precedente, contro quella che era presso l'Ingegnere delle miniere.

Questi non riconoscendo sufficiente esattezza e chiarezza nella copia presentatagli, ne riferirà all'Intendente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 66.

Il concessionario, che nel tempo stabilito non presenterà gli estratti ed il piano di cui negli articoli precedenti, incorrerà nell'ammenda da L. 5. a L. 50. In caso di infedeltà nelle consegne vi sarà luogo ad una multa da L. 51 a L. 500.

Art. 67.

I concessionari di miniere, coltivatori, o direttori di coltivazioni porgeranno agli Ingegneri tutti i mezzi necessari per visitare i lavori; presenteranno loro il registro ed il piano di cui è fatta menzione agli articoli 64 e 65, non che il ruolo degli operai, e daranno ad essi tutti i ragguagli di cui potranno abbisognare sullo stato della coltivazione.

In caso di rifiuto incorreranno in una multa da L. 51 a L. 200, e gl'Ingegneri potranno richiedere l'assistenza dell'Autorità locale di polizia.

Art. 68.

Una miniera non può essere venduta a lotti, nè divisa senza un'autorizzazione da accordarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio delle Miniere.

Art. 69.

Se gli eredi di un concessionario vogliono possedere la miniera in comunione, i lavori di coltivazione verranno sottoposti ad una direzione unica, e coordinati in un interesse comune, in conformità del disposto dall'art. 72.

Art. 70.

Se il concessionario od i suoi eredi vogliono dividere la miniera, ne presenteranno all'Intendente la domanda corredata

di un piano della superficie ad una scala non minore di 1 a 4000, e di un altro dei lavori interni a quella di 1 a 500.

L'Intendente, dopo essersi procurate le necessarie nozioni sui mezzi e facoltà dei ricorrenti, trasmetterà la pratica al Governatore col parere dell'Ingegnere delle miniere, e colle proprie osservazioni.

Il Governatore ne riferirà al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale, preso il parere del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato, promuoverà, se vi ha luogo, l'approvazione della divisione per mezzo di Decreto Reale.

Art. 71.

Il Decreto Reale determinerà il modo di divisione, i lavori da eseguirsi da ogni condividente, ed il riparto delle tasse ed altre obbligazioni a cui la miniera è soggetta.

Procedendosi alla divisione autorizzata col detto Decreto Reale, i condividenti passeranno atto di sottomissione in conformità dell'art. 52, e saranno considerati come altrettanti concessionari.

Art. 72.

Allorquando la concessione di una miniera apparterrà a diverse persone, o ad una società, i concessionari, o la società, sempre quando ne saranno richiesti dal Governatore, dovranno giustificare che in forza di una convenzione speciale trovasi provvisto a che i lavori sieno sottoposti ad una direzione unica, e coordinati in un interesse comune.

Saranno però sempre in dovere di procedere avanti il Segretario dell'Ufficio d'Intendenza alla nomina di un procuratore per rappresentarli.

Se fra il termine, che sarà stato fissato dal Governatore, i concessionari non avranno fatto le giustificazioni di cui sopra in ordine all'unità della direzione, ed alla nomina del loro rappresentante, il Ministro dei Lavori Pubblici potrà ordinare la sospensione di tutti o di parte dei lavori, oppure, essendone il caso, deputare un economo che amministri per conto dei concessionari, ed a loro spese.

Art. 73.

Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, ma comprese in diverse concessioni, comprometterà evidentemente l'esistenza delle miniere stesse, o la sicurezza delle persone, questa coltivazione potrà essere, per disposizione governativa, assoggettata in tutto od in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione unica.

Il provvedimento relativo verrà ordinato per Decreto Reale sul parere del Consiglio delle Miniere e del Consiglio di Stato, sentiti gli interessati.

Occorrendo questo caso, i concessionari od i loro legittimi rappresentanti saranno ingiunti ad accordarsi per nominare le persone da proporsi all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine che sarà stato loro all'uopo prefisso, non avranno i medesimi a ciò soddisfatto, il Ministro dei Lavori Pubblici depunterà d'ufficio, ed a loro spese, uno o più commissari incaricati d'amministrare per loro conto, d'introdurre e di mantenere nei lavori di coltivazione il sistema di unità che il Consiglio delle Miniere avrà dichiarato doversi seguire.

Lo stesso Ministro provvederà in pari tempo perchè si proceda, in contraddittorio de' concessionari e de' loro periti, alla stima del valore relativo delle rispettive loro proprietà e ragioni sulle miniere o parti di miniere da coltivarsi in un interesse comune, e sui risultati di questa operazione, di cui si farà constare per apposito processo verbale, verrà ordinato il riparto dei prodotti e delle spese.

Art. 74.

I richiami, che g'interessati si credessero in diritto di fare circa le basi del riparto di cui all'articolo precedente, saranno portati davanti i Tribunali.

Essi non avranno effetto sospensivo.

Art. 75.

Ogni qual volta per effetto di vicinanza, o per qualunque

Art. 51.

Uno stesso concessionario, sia come semplice individuo, sia come rappresentante una compagnia o società legalmente stabilita, potrà ottenere diverse concessioni, coll'obbligo per altro di tenerle tutte in attività di coltivazione.

Art. 52.

Il concessionario dovrà nel termine di tre mesi dalla data del Decreto Reale di concessione passare avanti l'Intendente del Circondario un atto di sottomissione di adempiere le condizioni e gli obblighi imposti nell'atto di concessione.

Qualora il concessionario non sia lo scopritore della miniera, dovrà nello stesso tempo giustificare, colla presentazione delle relative quitanze o certificati, di aver soddisfatto lo scopritore di quanto gli sia dovuto a titolo di premio e di indennità, o di aver fatto il deposito legale della somma fissata a tal titolo nell'atto di concessione.

Art. 53.

L'inadempimento del disposto dall'articolo precedente nel termine prefisso trarrà seco di pien diritto la decadenza dalla concessione.

Art. 54.

Il Decreto Reale di concessione verrà pubblicato a spese del concessionario in tutti i Comuni, sul cui territorio si estende la concessione, e sarà trascritto nei Registri Censuari di ciascuno di essi.

Art. 55.

Ogni coltivazione di miniere intrapresa senza concessione sarà punita con una multa da L. 51 a L. 500, senza pregiudizio della confisca del minerale estratto, e delle indennità verso chi di ragione.

Art. 56.

All'obbligo delle pubblicazioni e della delimitazione dovrà pure soddisfarsi dal Governo, quando intenda intraprendere per proprio conto la coltivazione di una miniera.

CAPITOLO IV.

Dei diritti e delle obbligazioni risultanti dalle concessioni.

Art. 57.

Dal giorno in cui una miniera sarà concessa, foss'anche al proprietario del suolo, la proprietà della medesima verrà distinta da quella della superficie e considerata quale nuova proprietà.

Art. 58.

Qualunque diritto di privilegio od ipoteca potrà essere acquistato sulla proprietà della miniera nei modi e termini stabiliti dalle leggi civili, come sulle altre proprietà immobili.

Art. 59.

Ogni concessionario pagherà annualmente all'Erario dello Stato una tassa fissa ed una tassa proporzionale.

Art. 60.

La tassa fissa sarà di cinquanta centesimi per ogni ettare di superficie della concessione, e non potrà in nessun caso essere minore di L. 20.

Art. 61.

La tassa proporzionale sarà del cinque per cento sul prodotto netto della miniera, e verrà ogni anno determinata dal Governatore della Provincia, sulla proposizione dell'Ingegnere delle miniere.

Il prodotto netto sarà valutato, deducendo dal valore dei minerali estratti dalla miniera e dagli opifici di preparazione meccanica, che ne dipendono, le spese speciali che si riferiscono all'estrazione, elaborazione e trasporto del minerale, alla ventilazione ed all'esaurimento delle acque.

Non ne saranno dedotte le spese d'amministrazione e di costruzione, gli interessi dei capitali impiegati, e tutte indistintamente le spese generali.

Art. 62.

La tassa proporzionale potrà essere convertita, per un tempo determinato, in un'annua tassa fissa.

La convenzione, che avrà luogo a questo fine tra il Ministero delle Finanze ed il concessionario, previo concerto col Ministero dei Lavori pubblici, verrà approvata nelle forme prescritte pei contratti dell'Amministrazione centrale.

Art. 63.

Il Governo potrà rimettere in tutto od in parte ai concessionari il pagamento della tassa proporzionale, in riguardo alle gravi spese, che dovessero fare per lavori straordinari, od al danno che avessero sofferto per accidenti non imputabili a negligenza, avvenuti nella loro coltivazione.

Una tale rimessione di tassa verrà fatta per Decreto Reale, sentito il Consiglio delle Miniere, e previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 64.

Il concessionario terrà un registro in cui inseriverà regolarmente la natura, la quantità ed il valore dei minerali ritratti dalla miniera o dagli annessi opifizi, ed un altro registro, in cui iscriverà pure regolarmente le spese speciali incontrate nella produzione di tali minerali.

I fogli di questi registri saranno tutti vidimati dal Giudice del Mandamento.

Nel mese di gennaio di ciascun anno il concessionario trasmetterà all'Intendente del Circondario un estratto dei suddetti registri, in conformità dei moduli che saranno dall'Amministrazione prescritti.

Art. 65.

Il concessionario dovrà fare, alla scala di 1 a 500, due copie del piano dei lavori eseguiti nella miniera, e rimetterne una all'Ingegnere delle miniere.

Nel mese di gennaio di ciascun anno scambierà la copia

che teneva, dopo averla messa al corrente di tutti i lavori fatti nell'anno precedente, contro quella che era presso l'Ingegnere delle miniere.

Questi non riconoscendo sufficiente esattezza e chiarezza nella copia presentatagli, ne riferirà all'Intendente per gli opportuni provvedimenti.

Art. 66.

Il concessionario, che nel tempo stabilito non presenterà gli estratti ed il piano di cui negli articoli precedenti, incorrerà nell'ammenda da L. 5. a L. 50. In caso di infedeltà nelle consegne vi sarà luogo ad una multa da L. 51 a L. 500.

Art. 67.

I concessionari di miniere, coltivatori, o direttori di coltivazioni porgeranno agli Ingegneri tutti i mezzi necessari per visitare i lavori; presenteranno loro il registro ed il piano di cui è fatta menzione agli articoli 64 e 65, non che il ruolo degli operai, e daranno ad essi tutti i ragguagli di cui potranno abbisognare sullo stato della coltivazione.

In caso di rifiuto incorreranno in una multa da L. 51 a L. 200, e gl'Ingegneri potranno richiedere l'assistenza dell'Autorità locale di polizia.

Art. 68.

Una miniera non può essere venduta a lotti, nè divisa senza un'autorizzazione da accordarsi per Decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio delle Miniere.

Art. 69.

Se gli eredi di un concessionario, vogliono possedere la miniera in comunione, i lavori di coltivazione verranno sottoposti ad una direzione unica, e coordinati in un interesse comune, in conformità del disposto dall'art. 72.

Art. 70.

Se il concessionario od i suoi eredi vogliono dividere la miniera, ne presenteranno all'Intendente la domanda corredata

di un piano della superficie ad una scala non minore di 1 a 4000, e di un altro dei lavori interni a quella di 1 a 500.

L'Intendente, dopo essersi procurate le necessarie nozioni sui mezzi e facoltà dei ricorrenti, trasmetterà la pratica al Governatore col parere dell'Ingegnere delle miniere, e colle proprie osservazioni.

Il Governatore ne riferirà al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale, preso il parere del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato, promuoverà, se vi ha luogo, l'approvazione della divisione per mezzo di Decreto Reale.

Art. 71.

Il Decreto Reale determinerà il modo di divisione, i lavori da eseguirsi da ogni condividente, ed il riparto delle tasse ed altre obbligazioni a cui la miniera è soggetta.

Procedendosi alla divisione autorizzata col detto Decreto Reale, i condividenti passeranno atto di sottomissione in conformità dell'art. 52, e saranno considerati come altrettanti concessionari.

Art. 72.

Allorquando la concessione di una miniera apparterrà a diverse persone, o ad una società, i concessionari, o la società, sempre quando ne saranno richiesti dal Governatore, dovranno giustificare che in forza di una convenzione speciale trovansi provvisto a che i lavori sieno sottoposti ad una direzione unica, e coordinati in un interesse comune.

Saranno però sempre in dovere di procedere avanti il Segretario dell'Ufficio d'Intendenza alla nomina di un procuratore per rappresentarli.

Se fra il termine, che sarà stato fissato dal Governatore, i concessionari non avranno fatto le giustificazioni di cui sopra in ordine all'unità della direzione, ed alla nomina del loro rappresentante, il Ministro dei Lavori Pubblici potrà ordinare la sospensione di tutti o di parte dei lavori, oppure, essendone il caso, deputare un economo che amministri per conto dei concessionari, ed a loro spese.

Art. 73.

Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, ma comprese in diverse concessioni, comprometterà evidentemente l'esistenza delle miniere stesse, o la sicurezza delle persone, questa coltivazione potrà essere, per disposizione governativa, assoggettata in tutto od in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione unica.

Il provvedimento relativo verrà ordinato per Decreto Reale sul parere del Consiglio delle Miniere e del Consiglio di Stato, sentiti gli interessati.

Occorrendo questo caso, i concessionari od i loro legittimi rappresentanti saranno ingiunti ad accordarsi per nominare le persone da preporsi all'amministrazione degl'interessi comuni.

Se, trascorso il termine che sarà stato loro all'uopo prefisso, non avranno i medesimi a ciò soddisfatto, il Ministro dei Lavori Pubblici deputerà d'ufficio, ed a loro spese, uno o più commissari incaricati d'amministrare per loro conto, d'introdurre e di mantenere nei lavori di coltivazione il sistema di unità che il Consiglio delle Miniere avrà dichiarato doversi seguire.

Lo stesso Ministro provvederà in pari tempo perchè si proceda, in contraddittorio de' concessionari e de' loro periti, alla stima del valore relativo delle rispettive loro proprietà e ragioni sulle miniere o parti di miniere da coltivarsi in un interesse comune, e sui risultati di questa operazione, di cui si farà constare per apposito processo verbale, verrà ordinato il riparto dei prodotti e delle spese.

Art. 74.

I richiami, che gl'interessati si credessero in diritto di fare circa le basi del riparto di cui all'articolo precedente, saranno portati davanti i Tribunali.

Essi non avranno effetto sospensivo.

Art. 75.

Ogni qual volta per effetto di vicinanza, o per qualunque

altra siasi causa, i lavori di una miniera cagionassero danni ad altra miniera, o quando quegli stessi lavori producessero un effetto utile all'altra miniera, specialmente liberandola totalmente od in parte dall'acqua, si farà luogo ad indennizzazione o compenso da un concessionario all'altro.

Art. 76.

Nel caso di miniere vicine o contigue appartenenti a diversi concessionari, per le quali fossero necessari lavori od opere in comune onde provvedere alla sicurezza pubblica ed alla conservazione delle miniere stesse, i concessionari potranno essere riuniti in consorzio per l'esecuzione di tali opere.

Art. 77.

Il Consorzio sarà stabilito con Decreto Reale, previo parere del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato.

Dovrà in ogni caso precedere un'inchiesta amministrativa, in contraddittorio di tutte le parti interessate.

Art. 78.

I concessionari di miniere sono in dovere di risarcire ogni danno cagionato dai loro lavori.

Art. 79.

Se questi lavori non sono che di breve durata, e se il suolo, in cui vennero eseguiti, può essere, fra il termine di un anno, restituito alla coltura come era per lo passato, l'indennità sarà ragguagliata al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno danneggiato o provvisoriamente occupato.

Allorchè l'occupazione del terreno priva il proprietario del suolo dei suoi prodotti oltre un anno, od allorquando, per effetto degli intrapresi lavori, i terreni non fossero più atti alla coltura, egli può esigere che i concessionari ne facciano acquisto.

Art. 80.

Il proprietario della superficie potrà anche obbligare il concessionario a fare l'acquisto totale della pezza di terreno, che si trovasse in gran parte danneggiata dai lavori di coltivazione della miniera.

Art. 81.

Se la coltivazione dovrà estendersi sotto qualche abitato, sotto luoghi chiusi, sotto qualche altra coltivazione di miniera, o nell'immediata loro vicinanza, il concessionario dovrà preventivamente prestare una cauzione per tutti i danni ai quali potrà dar luogo.

Art. 82.

Il concessionario potrà successivamente ottenere di esser liberato dalla cauzione quando giustifichi in contraddittorio degli interessati che egli ha eseguiti i lavori riconosciuti necessari ad antivenire ogni sorta di danno.

Art. 83.

Le opere, che, anche fuori dei limiti del terreno concesso, dovessero intraprendersi per la ventilazione e lo scolo delle acque delle miniere, sono annoverate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica, a termini delle leggi relative.

CAPITOLO V.

Della polizia delle miniere.

SEZIONE PRIMA.

Disposizioni per i casi di pericolo.

Art. 84.

Allorchè la sicurezza delle persone, o la coltivazione della miniera potrà essere compromessa per qualunque siasi causa, l'Ingegnere delle miniere, appena ne sarà informato, ne farà relazione al Governatore della Provincia, e proporrà i mezzi che crederà atti a far cessare la causa del pericolo.

Art. 85.

Il Governatore, chiamato il coltivatore od i suoi aventi causa, prescriverà le disposizioni occorrenti con un suo Decreto.

In caso di richiamo per parte degl'interessati, questo Decreto non sarà esecutorio senza l'approvazione del Ministro.

Il Governatore potrà tuttavia, sull'istanza dell'Ingegnere, ordinare che i lavori della miniera abbiano frattanto a rimaner sospesi.

Art. 86.

Quando la miniera si troverà in una condizione tale, che l'Ingegnere non creda possibile di provvedere convenientemente alla sicurezza delle persone, egli dimostrerà questa impossibilità nella sua relazione al Governatore della Provincia, il quale sentirà in proposito le osservazioni del coltivatore, o de' suoi aventi causa.

Qualora la parte interessata non si opponga, il Governatore ordinerà la chiusura dei lavori.

In caso di contestazione egli farà procedere ad una perizia in contraddittorio degli interessati, e coll'assistenza dell'Ingegnere delle miniere.

Le osservazioni ed il giudizio dei periti dovranno riferirsi in un processo verbale particolarizzato, che il Governatore trasmetterà, accompagnato dal proprio parere, al Ministro dei Lavori pubblici, il quale, sentito il Consiglio delle Miniere, provvederà definitivamente.

Art. 87.

Gli atti amministrativi concernenti la polizia delle miniere, nei casi previsti dalla presente legge, verranno notificati ai coltivatori, affinchè abbiano a conformarvisi fra quel termine che sarà fissato. In difetto le disposizioni prescritte verranno, a diligenza dell'Intendente, fatte eseguire d'ufficio sotto la vigilanza dell'Ingegnere delle miniere, ed a spese del coltivatore.

Il minerale estratto che si troverà nella miniera e ne' suoi magazzini servirà di guarentigia, e sarà, ove d'uopo, venduto pel pagamento delle spese di cui sopra.

Art. 88.

È proibito, sotto pena di un'ammenda da L. 5 a 50, di lasciar discendere e lavorare nelle miniere i ragazzi in età minore degli anni dieci.

SEZIONE SECONDA.

Disposizioni pei casi d'infortunio.

Art. 89.

In caso di accidente occorso nella miniera o negli opifici che ne dipendono, il quale abbia cagionato la morte o gravi ferite a qualche persona, i coltivatori, direttori, capi-minatori od altri preposti sono in dovere d'informarne tosto il Sindaco del Comune e l'Ingegnere delle miniere.

Art. 90.

La stessa obbligazione è loro imposta allorquando l'accaduto infortunio comprometta la sicurezza dei lavori e delle miniere, o quella delle proprietà esistenti alla superficie.

Le contravvenzioni al disposto dall'art. 89 e dal presente saranno punite con ammenda da L. 5 a L. 50.

Art. 91.

In ogni caso l'Ingegnere delle miniere si trasferirà sul luogo, e stenderà separatamente, o col concorso del Sindaco od altri Uffiziali di polizia, un processo verbale dell'accaduto, indicando in esso le cause che occasionarono la disgrazia.

In assenza dell'Ingegnere, i Sindaci ed altri Uffiziali di polizia nomineranno persone esperte nella materia per visitare la coltivazione, e riferire in un processo verbale tutto quanto sarà loro occorso di rilevare.

Il processo verbale sarà indilatamente trasmesso al Governatore della Provincia.

Art. 92.

Tosto che il Sindaco ed altri Uffiziali di polizia saranno stati avvertiti sia dai coltivatori, che dalla pubblica voce, di un

sinistro accaduto in una miniera, ne daranno avviso alle Autorità superiori, ordinando frattanto, d'accordo coll'Ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, tutte le disposizioni, atte a far cessare il pericolo, od a prevenirne le conseguenze.

A questo fine essi avranno eziandio facoltà di far richiesta di utensili, di cavalli e di uomini, e daranno all'uopo gli ordini necessari.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo sotto la direzione dell'Ingegnere delle miniere, e, quando egli sia assente, sotto quella dei periti a ciò delegati dall'Intendente.

Art. 93.

I coltivatori delle miniere vicine a quella in cui sarà accaduta una disgrazia, somministreranno tutti i mezzi di soccorso di cui potranno disporre, tanto in uomini, quanto in ogni altra maniera, e ciò sotto pena di una multa da L. 51 a 300, salva ogni ragione di indennità.

Art. 94.

Le spese pei soccorsi ai feriti, agli annegati o colpiti da asfissia, e pella riparazione dei lavori, saranno a carico dei coltivatori, senza pregiudizio delle indennità e delle pene in cui fossero incorsi.

Art. 95.

I coltivatori saranno obbligati di conservare nei loro stabilimenti, in proporzione del numero degli operai, della estensione della coltivazione, e della sua situazione, i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari, ed anche di tenere a loro spese un Chirurgo; il tutto in conformità degli ordini che, secondo i casi, loro venissero dati dall'Amministrazione.

Un solo Chirurgo potrà essere contemporaneamente addetto al servizio di più stabilimenti, quando siano ad una conveniente vicinanza.

Lo stipendio del Chirurgo sarà in questo caso a carico dei proprietari o coltivatori in proporzione del rispettivo loro interesse.

Le contravvenzioni agli ordini dati dall'Amministrazione in virtù del disposto del presente articolo saranno punite con una multa da L. 51 a L. 200.

CAPITOLO VI.

Dell'abbandono delle miniere.

SEZIONE PRIMA.

Dell'abbandono delle miniere per dichiarazione espressa.

Art. 96.

Il concessionario o proprietario, che vorrà rinunciare alla proprietà di una miniera, dovrà farne la dichiarazione espressa e formale in un ricorso al Governatore della Provincia, che verrà iscritto nel registro prescritto dall'articolo 44 della presente legge.

Art. 97.

Alla dichiarazione di rinuncia non potrà essere apposta alcuna condizione.

Art. 98.

Dal giorno in cui il ricorso accennato nell'articolo 96 sarà stato presentato, il concessionario o proprietario non potrà più fare scavi nella miniera, nè variarne lo stato.

In conseguenza egli dovrà lasciare a luogo le scale, i tavolati, i ponti, ed ogni altro oggetto destinato a rendere facile l'accesso ai lavori, o ad assicurarne la conservazione.

La miniera venendo concessa di nuovo od alienata a norma delle seguenti disposizioni, il nuovo concessionario o aggiudicatario corrisponderà al concessionario o proprietario rinunciante il valore dei detti oggetti a prezzo di stima.

Art. 99.

Le contravvenzioni al precedente articolo saranno punite con

multa da L. 100 a L. 500, oltre all'obbligazione di ristabilire le cose nello stato in cui si trovavano al momento della dichiarazione.

Art. 100.

Tosto che sarà registrata la dichiarazione di rinuncia, il Governatore commetterà all'Ingegnere delle Miniere del Distretto di recarsi sul luogo della miniera, e questi, previo avviso dato al coltivatore, procederà alla descrizione esatta della coltivazione e delle sue dipendenze, verificherà e vidimerà i piani interni, ed indicherà tutte le disposizioni di polizia, di sicurezza e di conservazione ch'egli crederà necessarie.

Processo verbale di ogni cosa verrà esteso e trasmesso al Governatore, il quale ordinerà i provvedimenti opportuni, e fisserà il termine entro cui dovranno essere eseguiti dal concessionario od a sue spese.

Art. 101.

Un estratto del ricorso enunciato nell'art. 96, indicante i nomi e cognomi dei rinuncianti, la natura e la situazione della miniera, sarà pubblicato nei luoghi e modi prescritti dall'art. 43.

Art. 102.

Nel mese successivo a questa pubblicazione il Governatore trasmetterà al Ministro dei Lavori Pubblici il ricorso contenente la rinuncia, non che le opposizioni che gli fossero pervenute, il tutto accompagnato dal proprio parere e da quello dell'Ingegnere delle miniere.

Art. 103.

Se vi saranno opposizioni il Ministro soprassederà a qualunque decisione sino a che vengano risolte dal Tribunale competente.

Art. 104.

Se non vi saranno opposizioni, o queste siano state risolte, la rinuncia verrà accettata con Decreto Reale, previo parere del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato.

Art. 105.

Dalla data dell'accettazione il rinunciante sarà esonerato da

ogni tassa e dalle obbligazioni cui era vincolato dall'atto di concessione, salvi i diritti dei terzi.

Art. 106.

Il Decreto Reale accennato nell'art. 104 sarà trascritto nei registri dell'Ufficio delle Ipoteche, in conformità di ciò che è stabilito dalla legge civile per gli atti di traslazione di proprietà.

Estratto sommario della trascrizione sarà inserito nel Giornale ufficiale della Provincia, e in difetto nel Giornale ufficiale del Regno.

Art. 107.

Se dopo il compimento di questa formalità, e trascorso il termine fissato dalla legge per la purgazione degli stabili dai privilegi ed ipoteche, nessuna iscrizione trovisi presa sulla miniera, l'Uffizio delle Ipoteche ne rilascerà il certificato, e si potrà disporre della miniera o divenire ad una nuova concessione.

Art. 108.

Se al contrario la miniera trovisi gravata da privilegi od ipoteche iscritte, l'Amministrazione o gli interessati potranno promuoverne la vendita giuridicamente avanti il Tribunale del Circondario, sotto la osservanza delle condizioni ed obblighi portati dalla concessione e dalla presente legge, ed in conformità di quanto è prescritto dalla legge civile.

Art. 109.

Il prezzo risultante dalla vendita, prelevatene le spese e le tasse che potessero essere dall'antico concessionario dovute allo Stato, non che le spese della subasta, verrà ripartito fra i creditori secondo l'ordine della loro collocazione.

Art. 110.

Quando non si presenterà alcun acquirente, il Tribunale pronuncerà sentenza, colla quale dichiarerà la miniera ricaduta senza alcuna passività in possesso del Demanio, e questo, scaduti i termini per l'appellazione e pel ricorso in Cassazione contro detta sentenza, ne potrà disporre siccome è detto all'art. 107, salvo il diritto di separazione di cui all'art. 116.

sinistro accaduto in una miniera, ne daranno avviso alle Autorità superiori, ordinando frattanto, d'accordo coll'Ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, tutte le disposizioni atte a far cessare il pericolo, od a prevenirne le conseguenze.

A questo fine essi avranno eziandio facoltà di far richiesta di utensili, di cavalli e di uomini, e daranno all'uopo gli ordini necessari.

L'esecuzione dei lavori avrà luogo sotto la direzione dell'Ingegnere delle miniere, e, quando egli sia assente, sotto quella dei periti a ciò delegati dall'Intendente.

Art. 93.

I coltivatori delle miniere vicine a quella in cui sarà accaduta una disgrazia, somministreranno tutti i mezzi di soccorso di cui potranno disporre, tanto in uomini, quanto in ogni altra maniera, e ciò sotto pena di una multa da L. 51 a 300, salva ogni ragione di indennità.

Art. 94.

Le spese per i soccorsi ai feriti, agli annegati o colpiti da asfissia, e pella riparazione dei lavori, saranno a carico dei coltivatori, senza pregiudizio delle indennità e delle pene in cui fossero incorsi.

Art. 95.

I coltivatori saranno obbligati di conservare nei loro stabilimenti, in proporzione del numero degli operai, della estensione della coltivazione, e della sua situazione, i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari, ed anche di tenere a loro spese un Chirurgo; il tutto in conformità degli ordini che, secondo i casi, loro venissero dati dall'Amministrazione.

Un solo Chirurgo potrà essere contemporaneamente addepto al servizio di più stabilimenti, quando siano ad una conveniente vicinanza.

Lo stipendio del Chirurgo sarà in questo caso a carico dei proprietari o coltivatori in proporzione del rispettivo loro interesse.

Le contravvenzioni agli ordini dati dall'Amministrazione in virtù del disposto del presente articolo saranno punite con una multa da L. 51 a L. 200.

CAPITOLO VI.

Dell'abbandono delle miniere.

SEZIONE PRIMA.

Dell'abbandono delle miniere per dichiarazione espressa.

Art. 96.

Il concessionario o proprietario, che vorrà rinunciare alla proprietà di una miniera, dovrà farne la dichiarazione espressa e formale in un ricorso al Governatore della Provincia, che verrà iscritto nel registro prescritto dall'articolo 44 della presente legge.

Art. 97.

Alla dichiarazione di rinuncia non potrà essere apposta alcuna condizione.

Art. 98.

Dal giorno in cui il ricorso accennato nell'articolo 96 sarà stato presentato, il concessionario o proprietario non potrà più fare scavi nella miniera, nè variarne lo stato.

In conseguenza egli dovrà lasciare a luogo le scale, i tavolati, i ponti, ed ogni altro oggetto destinato a rendere facile l'accesso ai lavori, o ad assicurarne la conservazione.

La miniera venendo concessa di nuovo od alienata a norma delle seguenti disposizioni, il nuovo concessionario o l'aggiudicatario corrisponderà al concessionario o proprietario rinunciante il valore dei detti oggetti a prezzo di stima.

Art. 99.

Le contravvenzioni al precedente articolo saranno punite con

multa da L. 100 a L. 500, oltre all'obbligazione di ristabilire le cose nello stato in cui si trovavano al momento della dichiarazione.

Art. 100.

Tosto che sarà registrata la dichiarazione di rinuncia, il Governatore commetterà all'Ingegnere delle Miniere del Distretto di recarsi sul luogo della miniera, e questi, previo avviso dato al coltivatore, procederà alla descrizione esatta della coltivazione e delle sue dipendenze, verificherà e vidimerà i piani interni, ed indicherà tutte le disposizioni di polizia, di sicurezza e di conservazione ch'egli crederà necessarie.

Processo verbale di ogni cosa verrà esteso e trasmesso al Governatore; il quale ordinerà i provvedimenti opportuni, e fisserà il termine entro cui dovranno essere eseguiti dal concessionario od a sue spese.

Art. 101.

Un estratto del ricorso enunciato nell'art. 96, indicante i nomi e cognomi dei rinuncianti, la natura e la situazione della miniera, sarà pubblicato nei luoghi e modi prescritti dall'art. 43.

Art. 102.

Nel mese successivo a questa pubblicazione il Governatore trasmetterà al Ministro dei Lavori Pubblici il ricorso contenente la rinuncia, non che le opposizioni che gli fossero pervenute, il tutto accompagnato dal proprio parere e da quello dell'Ingegnere delle miniere.

Art. 103.

Se vi saranno opposizioni il Ministro soprassederà a qualunque decisione sino a che vengano risolte dal Tribunale competente.

Art. 104.

Se non vi saranno opposizioni, o queste siano state risolte, la rinuncia verrà accettata con Decreto Reale, previo parere del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato.

Art. 105.

Dalla data dell'accettazione il rinunciante sarà esonerato da

ogni tassa e dalle obbligazioni cui era vincolato dall'atto di concessione, salvi i diritti dei terzi.

Art. 106.

Il Decreto Reale accennato nell'art. 104 sarà trascritto nei registri dell'Ufficio delle Ipoteche, in conformità di ciò che è stabilito dalla legge civile per gli atti di traslazione di proprietà.

Estratto sommario della trascrizione sarà inserito nel Giornale ufficiale della Provincia, e in difetto nel Giornale ufficiale del Regno.

Art. 107.

Se dopo il compimento di questa formalità, e trascorso il termine fissato dalla legge per la purgazione degli stabili dai privilegi ed ipoteche, nessuna iscrizione trovisi presa sulla miniera, l'Uffizio delle Ipoteche ne rilascerà il certificato, e si potrà disporre della miniera o divenire ad una nuova concessione.

Art. 108.

Se al contrario la miniera trovisi gravata da privilegi od ipoteche iscritte, l'Amministrazione o gli interessati potranno promuoverne la vendita giuridicamente avanti il Tribunale del Circondario, sotto la osservanza delle condizioni ed obblighi portati dalla concessione e dalla presente legge, ed in conformità di quanto è prescritto dalla legge civile.

Art. 109.

Il prezzo risultante dalla vendita, prelevatene le spese e le tasse che potessero essere dall'antico concessionario dovute allo Stato, non che le spese della subasta, verrà ripartito fra i creditori secondo l'ordine della loro collocazione.

Art. 110.

Quando non si presenterà alcun acquirente, il Tribunale pronuncierà sentenza, colla quale dichiarerà la miniera ricaduta senza alcuna passività in possesso del Demanio, e questo, scaduti i termini per l'appellazione e pel ricorso in Cassazione contro detta sentenza, ne potrà disporre siccome è detto all'art. 107, salvo il diritto di separazione di cui all'art. 116.

La sentenza del Tribunale verrà trasmessa al Ministro dei Lavori Pubblici, e trascritta nei registri dell'Ufficio delle Ipoteche.

SEZIONE SECONDA.

Dell'abbandono delle miniere per cessazione dei lavori.

Art. 111.

Nel caso in cui i lavori di una miniera si trovassero abbandonati da oltre due anni, il Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio delle Miniere, potrà prefiggere al concessionario un termine per ripigiarli, con Decreto da notificarsi al medesimo nei modi prescritti per le ingiunzioni.

Art. 112.

Quando l'ingiunzione sia rimasta senza effetto, l'Ingegnere delle miniere ne farà constare per mezzo di processo verbale, ed il Ministro decreterà la revoca della concessione.

Il Decreto di revoca sarà pubblicato in conformità del disposto dall'art. 43.

Art. 113.

Contro il Decreto del Ministro vi sarà luogo, nel termine di 30 giorni, a ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato.

Art. 114.

Il Decreto del Ministro, o la decisione del Consiglio di Stato importante revoca della concessione, sarà trascritto ed inserito in conformità del disposto dall'art. 106.

Art. 115.

Trascorso il termine fissato dalla legge per la purgazione degli stabili dai privilegi ed ipoteche, siansi o no prese iscrizioni ipotecarie, sarà promossa la vendita giudiziale della miniera, in conformità della legge.

Art. 116.

In questo caso, sia che l'aggiudicazione abbia luogo, sia che non si presenti alcun acquirente, gli articoli 109 e 110 riceveranno

la loro applicazione come se la miniera fosse stata volontariamente abbandonata; però il concessionario che sarà stato dichiarato decaduto avrà diritto di ritirare i cavalli, le macchine e gli attrezzi inservienti alla coltivazione, e la cui separazione potrà eseguirsi senza pregiudizio della miniera, salvo all'Amministrazione ed all'aggiudicatario il diritto di ritenere a prezzo di stima quelli tra detti oggetti, che si riconosceranno utili alla coltivazione.

In ogni caso egli dovrà pagare le tasse e le spese dovute sino al giorno dell'espropriazione.

Art. 117.

Se entro due anni, a partire dal giorno in cui a termini degli articoli 110 e 116 la miniera sarà ricaduta in possesso del Governo, non si sarà fatto luogo nè a vendita, nè a nuova concessione di essa, i terreni compresi nei limiti stati assegnati alla coltivazione rimarranno di pien diritto liberi dagli effetti della concessione.

CAPITOLÒ VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 118.

Chiunque pretenda aver diritti di proprietà sopra una miniera, dovrà, nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente, farne la consegna al Governatore della Provincia per mezzo di ricorso, nel quale enuncierà i suoi nome, cognome e domicilio, la natura e situazione della miniera ed i titoli che gli danno diritto alla coltivazione. Questi titoli per originale o per copia autentica dovranno essere uniti al ricorso.

L'ommissione di questa consegna trarrà seco la decadenza da ogni ragione di proprietà sulla miniera.

Questa disposizione non è applicabile ai concessionari

muniti di Regie Lettere Patenti o Decreti Reali di concessione in conformità del disposto dal R. Editto del 30 giugno 1840.

Art. 119.

Tanto i proprietari contemplati nell'articolo precedente, quanto i concessionari muniti di Regie Lettere Patenti di concessione, nel caso in cui le loro coltivazioni non fossero per anco delimitate, od avessero una estensione eccedente i 400 ettari, dovranno, nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, promuoverne la delimitazione entro l'indicato limite di 400 ettari, ovvero la divisione in più concessioni distinte.

A tal fine ciascuno di essi presenterà al Governatore della Provincia un ricorso indicante i suoi nome, cognome e domicilio, la natura e situazione della miniera; unirà al ricorso i documenti comprovanti il suo diritto, un piano dimostrante lo stato dei lavori alla scala di 1 a 500, ed altro piano del terreno superiore, alla scala non minore di 1 a 4000, sul quale siano tracciati i limiti proposti per la concessione o per le concessioni.

Scaduto il suddetto termine i proprietari e concessionari, i quali non avessero soddisfatto all'obbligo loro imposto, dovranno astenersi da ogni lavoro di coltivazione a pena di essere considerati come coltivatori illegali ed incorrere nelle pene sancite dall'art. 55, e vi sarà quindi luogo a procedere come nel caso di abbandono di miniere per cessazione di lavori a termini delle disposizioni contenute nella sezione seconda, capit. VI, tit. III.

Art. 120.

I ricorsi di cui agli articoli 118 e 119 saranno iscritti in un registro a ciò destinato, e ne sarà data ricevuta ai richiedenti.

Il Governatore, al quale saranno stati consegnati, preso il parere dell'Ingegnere delle miniere, trasmetterà ogni cosa colle sue osservazioni al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale, riconoscendo fondate le ragioni dei richiedenti, previo avviso

del Consiglio delle Miniere, e sentito il Consiglio di Stato, promuoverà i relativi Decreti.

Art. 121.

Nel caso in cui non si ravvisino validi e legittimi i titoli dai quali i richiedenti deducono i loro diritti, il Ministro dei Lavori Pubblici con suo Decreto dichiarerà incorsi i richiedenti nella decadenza.

Questo Decreto verrà intimato al richiedente nelle forme prescritte per le citazioni, e contro il medesimo, nel termine di trenta giorni dalla intimazione, vi sarà luogo a ricorso in via contenziosa al Consiglio di Stato.

Art. 122.

Qualora le miniere coltivate dai possessori o concessionari menzionati negli articoli 118 e 119 si trovassero nella condizione prevista dall'art. 73 della presente legge, per cui si riconoscesse impossibile di farne la delimitazione e di provvedere altrimenti alla sicurezza della coltivazione e delle persone, diverranno applicabili le disposizioni contenute nello stesso articolo 73.

Art. 123.

Finchè non sarà eseguita la delimitazione delle coltivazioni, la tassa fissa dovuta dal possessore o concessionario, a termini dell'art. 60, verrà ristretta al *minimum* ivi stabilito.

Qualora però l'estensione della coltivazione o concessione eccedesse i 400 ettari, la tassa suddetta sarà intanto riscossa in base di questa superficie.

Art. 124.

I concessionari anteriori alla pubblicazione della presente legge, e coloro che alla stessa epoca si troveranno legalmente in possesso di miniere, saranno soggetti al pagamento delle tasse fissa e proporzionale stabilite negli articoli 60 e 61.

Sarà però sospesa la riscossione della tassa proporzionale pei concessionari i quali, a termini del loro titolo, fossero

esenti da ogni canone, o soggetti a canone minore della tassa proporzionale, e ciò sino alla scadenza della loro concessione.

Art. 125.

Nel caso di concessione di una miniera posta in fondo soggetto a diritto di signoraggio risultante da investitura a titolo oneroso, la tassa proporzionale sarà pagata dal concessionario all'investito.

Disposizioni speciali per la Lombardia.

Art. 126.

Le licenze d'indagine minerale libera o con diritto esclusivo continueranno ad avere il loro effetto durante tutto il tempo pel quale furono rilasciate, ma non potranno essere rinnovate fuorchè alle condizioni e colle norme prescritte nel Capitolo II del titolo III.

Coloro che ne fossero muniti dovranno, nel termine di due mesi, darne copia all'Ingegnere delle miniere del Distretto.

Art. 127.

Coloro che prima dell'annessione della Lombardia alle antiche Provincie del Regno avessero presentato al Governo Austriaco domande d'investitura di miniere, già state regolarmente istruite in conformità della legge Montanistica del 23 maggio 1854, potranno ottenere la concessione delle miniere medesime presentando un doppio delle domande suddette, con tutti i documenti dei quali, a termini di detta legge, dovevano essere corredate, senza essere perciò tenuti di riempire le formalità prescritte dal Capitolo III del Titolo III della presente legge.

Art. 128.

Tutti quelli che alla pubblicazione della presente legge si troveranno in possesso di miniere in virtù d'investitura o concessione Sovrana o di altro titolo equivalente, diverranno dal giorno di questa pubblicazione proprietari incommutabili delle miniere stesse, e ne potranno disporre sotto le condizioni portate dal

titolo d'investitura, concessione od acquisto, col carico di adempiere nel rimanente le obbligazioni imposte dalle disposizioni dei Capitoli IV, V e VI del presente Titolo.

Art. 129.

Sono mantenuti i Consorzi attualmente esistenti in conformità delle disposizioni del Capitolo sesto della legge Montanistica suddetta.

Nulla però potrà innovarsi alla condizione in cui si troveranno all'epoca della pubblicazione della presente legge.

I *Consorti* dovranno, nel termine di sei mesi dalla stessa pubblicazione, trasmettere al Governatore della Provincia una copia de' loro statuti o convenzioni.

TITOLO IV.

● COLTIVAZIONI DELLA SECONDA CLASSE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 130.

Le torbiere, le cave, le sabbie o terre metallifere non possono coltivarsi che dal proprietario del terreno o col di lui consenso.

Art. 131.

Colui che vuole intraprendere una delle coltivazioni suddette è tenuto di farne anzi tutto la dichiarazione all'Intendente del Circondario.

Questa dichiarazione indicherà il suo nome, il suo cognome ed il suo domicilio, che dovrà sempre essere stabilito nel Circondario, il sito dov'è posta la torbiera o cava, la natura e disposizione di essa, ed il metodo di coltivazione che intende adottare.

Art. 132.

L'inadempimento dell'obbligo imposto dall'articolo precedente darà luogo contro il contravventore ad un'ammenda da L. 5 a L. 50.

CAPITOLO II.

Disposizioni particolari.

SEZIONE PRIMA.

Torbiere.

Art. 133.

L'Intendente, preso il parere dell'Ingegnere delle miniere, prescriverà le condizioni alle quali ogni coltivazione di torbiera dovrà, secondo i casi e le circostanze locali, essere assoggettata nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica.

Queste condizioni saranno notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del Comune, il quale avrà incarico di curarne l'osservanza.

Art. 134.

I proprietari, coltivatori, od i loro aventi diritto, i quali non si conformassero alle condizioni imposte dall'Intendente per la coltivazione delle torbiere, potranno essere ingiunti a desistere dalla coltivazione.

Contro tale Decreto di sospensione vi sarà ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà, sentito il Consiglio delle Miniere.

Art. 135.

Allorquando la vicinanza di diverse torbiere renderà necessaria qualche opera nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica, si applicheranno le disposizioni degli articoli 75, 76 e 77.

Art. 136.

I lavori che si riconoscessero necessari per lo scolo delle acque sono annoverati fra quelli per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

SEZIONE SECONDA.

Cave.

Art. 137.

Quando per la coltivazione di una cava occorranno lavori sotterranei la dichiarazione di cui all'art. 131 dovrà essere accompagnata da un piano del terreno.

Questo piano, formato alla scala di 1 a 500, e sottoscritto da un Ingegnere o da un Misuratore, indicherà gli edifizii, le abitazioni, i siti cinti da muro, le strade, gli acquedotti, i corsi d'acqua esistenti sino ad una distanza di 50 metri dai limiti della cava, non che i lavori di coltivazione esistenti o progettati.

Art. 138.

I coltivatori saranno tenuti di presentare, ogni anno nel mese di gennaio, all'Ingegnere delle miniere, uno stato indicante i lavori sotterranei eseguiti nell'anno precedente.

Qualora circostanze speciali lo richiedessero, l'Intendente potrà anche ordinare ai coltivatori di tenere un piano dei lavori annualmente eseguiti, e di comunicarlo nella stessa epoca all'Ingegnere suddetto, il quale restituirà loro il piano dell'anno precedente.

Art. 139.

La coltivazione delle cave, tanto al cielo scoperto che per mezzo di lavori sotterranei, non potrà essere proseguita che sino alla distanza di 20 metri dalle abitazioni o luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di 50 metri dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti minerali.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione dell'Intendente sul parere dell'Ingegnere delle miniere, ed ove sia d'uopo, su quello degli Ingegneri del Genio Civile.

La fronte di tali coltivazioni verso le strade, abitazioni

ed i corsi d'acqua sarà difesa con un riparo atto a prevenire le disgrazie ed a deviare le acque.

Art. 140.

L'Ingegnere delle miniere darà ai coltivatori le necessarie istruzioni per ciò che concerne la sicurezza e solidità dei lavori: queste istruzioni potranno essere rese obbligatorie con Decreto dell'Intendente.

Egli informerà l'Intendente d'ogni inconveniente che avesse rilevato, e proporrà le disposizioni d'ordine pubblico di cui avrà riconosciuta la convenienza.

Art. 141.

L'Intendente, sulla relazione dell'Ingegnere delle miniere e sul parere del Sindaco, e dopo avere sentito il coltivatore della cava, potrà prescrivere quelle disposizioni che reputerà necessarie, ed anche inibire i lavori riconosciuti pericolosi, salvo ricorso al Governatore.

Nei casi di pericolo imminente il Sindaco darà tutte le disposizioni che giudicherà atte a farlo cessare, e ne renderà conto immediatamente all'Intendente.

Il pagamento dei lavori che l'Intendente od il Sindaco avessero fatto eseguire d'ufficio, sarà a carico del coltivatore, e riscosso nelle forme stabilite per le entrate comunali.

Art. 142.

Nei casi d'infortuni seguiti nelle cave si osserveranno le disposizioni contenute nella sezione 2.^a del capitolo 5.^o, titolo 3.^o

Art. 143.

Ogni coltivatore sarà obbligato di agevolare agli Ingegneri delle miniere ed agli agenti dell'Autorità la visita e l'ispezione dei lavori, e dovrà inoltre somministrar loro tutte le notizie che gli saranno chieste.

In caso di rifiuto, l'Ingegnere e gli agenti suddetti potranno invocare l'assistenza dell'Autorità locale di polizia.

Art. 144.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, meno in ciò che concerne le regole generali di polizia, gli scavi fatti dal proprietario di un fondo per migliorarlo, ovvero per l'estrazione di materiali da essere impiegati per proprio uso.

Art. 145.

La disposizione del precedente articolo si estende alla ricerca o pesca dell'oro, o di altro metallo nelle sabbie e terre depositate dai fiumi e torrenti, la qual ricerca è libera a chiunque, mediante l'osservanza delle leggi e regolamenti concernenti le acque.

Art. 146.

Saranno punite con un'ammenda di L. 5 a L. 50 le infrazioni agli articoli 138, 139 e 143.

TITOLO V.

OPIFIZI ED USINE DESTINATI ALLA ELABORAZIONE
DELLE SOSTANZE MINERALI.

CAPITOLO I.

Opifizi ed usine soggetti alla permissione.

Art. 147.

Non possono stabilirsi senza permissione del Governatore della Provincia:

Gli opifizi di preparazione meccanica dei minerali, in cui questi vengono triturati, lavati od altrimenti concentrati;

Le usine, in cui per via del fuoco o di altro agente si trattano i minerali di 1.^a classe per ricavarne metalli od altri prodotti;

Infine le altre usine per l'elaborazione dei minerali di 2.^a classe, dei metalli, ed in generale per la fabbricazione di

Art. 132.

L'inadempimento dell'obbligo imposto dall'articolo precedente darà luogo contro il contravventore ad un'ammenda da L. 5 a L. 50.

CAPITOLO II.

Disposizioni particolari.

SEZIONE PRIMA.

Torbiere.

Art. 133.

L'Intendente, preso il parere dell'Ingegnere delle miniere, prescriverà le condizioni alle quali ogni coltivazione di torbiera dovrà, secondo i casi e le circostanze locali, essere assoggettata nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica.

Queste condizioni saranno notificate al coltivatore per mezzo del Sindaco del Comune, il quale avrà incarico di curarne l'osservanza.

Art. 134.

I proprietari, coltivatori, od i loro aventi diritto, i quali non si conformassero alle condizioni imposte dall'Intendente per la coltivazione delle torbiere, potranno essere ingiunti a desistere dalla coltivazione.

Contro tale Decreto di sospensione vi sarà ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale provvederà, sentito il Consiglio delle Miniere.

Art. 135.

Allorquando la vicinanza di diverse torbiere renderà necessaria qualche opera nell'interesse della sicurezza e della salubrità pubblica, si applicheranno le disposizioni degli articoli 75, 76 e 77.

Art. 136.

I lavori che si riconoscessero necessari per lo scolo delle acque sono annoverati fra quelli per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

SEZIONE SECONDA.

Cave.

Art. 137.

Quando per la coltivazione di una cava occorranno lavori sotterranei la dichiarazione di cui all'art. 131 dovrà essere accompagnata da un piano del terreno.

Questo piano, formato alla scala di 1 a 500, e sottoscritto da un Ingegnere o da un Misuratore, indicherà gli edifici, le abitazioni, i siti cinti da muro, le strade, gli acquedotti, i corsi d'acqua esistenti sino ad una distanza di 50 metri dai limiti della cava, non che i lavori di coltivazione esistenti o progettati.

Art. 138.

I coltivatori saranno tenuti di presentare, ogni anno nel mese di gennaio, all'Ingegnere delle miniere, uno stato indicante i lavori sotterranei eseguiti nell'anno precedente.

Qualora circostanze speciali lo richiedessero, l'Intendente potrà anche ordinare ai coltivatori di tenere un piano dei lavori annualmente eseguiti, e di comunicarlo nella stessa epoca all'Ingegnere suddetto, il quale restituirà loro il piano dell'anno precedente.

Art. 139.

La coltivazione delle cave, tanto al cielo scoperto che per mezzo di lavori sotterranei, non potrà essere proseguita che sino alla distanza di 20 metri dalle abitazioni o luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di 50 metri dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti minerali.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione dell'Intendente sul parere dell'Ingegnere delle miniere, ed ove sia d'uopo, su quello degli Ingegneri del Genio Civile.

La fronte di tali coltivazioni verso le strade, abitazioni

ed i corsi d'acqua sarà difesa con un riparo atto a prevenire le disgrazie ed a deviare le acque.

Art. 140.

L'Ingegnere delle miniere darà ai coltivatori le necessarie istruzioni per ciò che concerne la sicurezza e solidità dei lavori: queste istruzioni potranno essere rese obbligatorie con Decreto dell'Intendente.

Egli informerà l'Intendente d'ogni inconveniente che avesse rilevato, e proporrà le disposizioni d'ordine pubblico di cui avrà riconosciuta la convenienza.

Art. 141.

L'Intendente, sulla relazione dell'Ingegnere delle miniere e sul parere del Sindaco, e dopo avere sentito il coltivatore della cava, potrà prescrivere quelle disposizioni che reputerà necessarie, ed anche inibire i lavori riconosciuti pericolosi, salvo ricorso al Governatore.

Nei casi di pericolo imminente il Sindaco darà tutte le disposizioni che giudicherà atte a farlo cessare, e ne renderà conto immediatamente all'Intendente.

Il pagamento dei lavori che l'Intendente od il Sindaco avessero fatto eseguire d'ufficio, sarà a carico del coltivatore, e riscosso nelle forme stabilite per le entrate comunali.

Art. 142.

Nei casi d'infortuni seguiti nelle cave si osserveranno le disposizioni contenute nella sezione 2.^a del capitolo 5.^o, titolo 3.^o

Art. 143.

Ogni coltivatore sarà obbligato di agevolare agli Ingegneri delle miniere ed agli agenti dell'Autorità la visita e l'ispezione dei lavori, e dovrà inoltre somministrar loro tutte le notizie che gli saranno chieste.

In caso di rifiuto, l'Ingegnere e gli agenti suddetti potranno invocare l'assistenza dell'Autorità locale di polizia.

Art. 144.

Non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, meno in ciò che concerne le regole generali di polizia, gli scavi fatti dal proprietario di un fondo per migliorarlo, ovvero per l'estrazione di materiali da essere impiegati per proprio uso.

Art. 145.

La disposizione del precedente articolo si estende alla ricerca o pesca dell'oro, o di altro metallo nelle sabbie e terre depositate dai fiumi e torrenti, la qual ricerca è libera a chiunque, mediante l'osservanza delle leggi e regolamenti concernenti le acque.

Art. 146.

Saranno punite con un'ammenda di L. 5 a L. 50 le infrazioni agli articoli 138, 139 e 143.

TITOLO V.

OPIFIZI ED USINE DESTINATI ALLA ELABORAZIONE
DELLE SOSTANZE MINERALI.

CAPITOLO I.

Opifizi ed usine soggetti alla permissione.

Art. 147.

Non possono stabilirsi senza permissione del Governatore della Provincia:

Gli opifizi di preparazione meccanica dei minerali, in cui questi vengono triturati, lavati od altrimenti concentrati;

Le usine, in cui per via del fuoco o di altro agente si trattano i minerali di 1.^a classe per ricavarne metalli od altri prodotti;

Infine le altre usine per l'elaborazione dei minerali di 2.^a classe, dei metalli, ed in generale per la fabbricazione di

prodotti inorganici, le quali possono riescire nocive, incommode o pericolose.

Gli stabilimenti compresi in quest'articolo sono enumerati nella annessa tabella B, alla quale si potranno fare con Decreto Reale le modificazioni ed aggiunte che in progresso di tempo fossero riconosciute necessarie.

La contravvenzione al disposto del presente articolo sarà punita con una multa da L. 51 a L. 500.

Art. 148.

La domanda di permissione sarà presentata all'Intendente del Circondario;

Essa enuncierà:

Il nome del richiedente ed il suo domicilio, che dovrà essere eletto nel Circondario;

La natura dell'opificio od usina da erigersi, quella delle sostanze di cui si farà uso, il metodo di lavoro da adottarsi, il numero dei forni ed altri apparecchi da stabilirsi, e le epoche dell'anno in cui rimarranno in attività;

Il luogo in cui si vuole erigere l'opificio od usina, colle sue coerenze, ed il corso d'acqua di cui s'intendesse far uso.

Finalmente si uniranno i disegni dei forni ed altri apparecchi, degli edifizii, e del luogo in cui dovranno essere stabiliti.

I disegni generali saranno alla scala di 1 a 500, i disegni speciali a quella di 1 a 100.

Art. 149.

L'Intendente farà inscrivere la domanda nel registro prescritto dall'art. 44, ed ordinerà che sia pubblicata ed affissa per due domeniche consecutive alla porta dell'Ufficio d'Intendenza, e nel Comune in cui deve erigersi l'opificio od usina.

Art. 150.

Le opposizioni saranno ricevute all'Ufficio d'Intendenza entro li 30 giorni successivi. Esse verranno notificate al ricorrente con prefissione di un termine per rispondervi.

Art. 151.

Spirato il termine per presentare le opposizioni, l'Intendente consulterà la Giunta Municipale, ed ove d'uopo l'Ingegnere del Genio Civile e l'Ispettore forestale, indi comunicherà tutte le carte all'Ingegnere delle miniere.

Questi si recherà, occorrendo, sul luogo per le opportune verificazioni, ed emetterà il proprio parere tanto sulla domanda e sulle opposizioni che saranno state fatte, quanto sulle condizioni da imporsi nella permissione.

Art. 152.

L'Intendente trasmetterà la pratica col suo parere al Governatore della Provincia, il quale statuirà in proposito con Decreto.

Il permissionario sarà tenuto alla osservanza di tutte le condizioni imposte nel Decreto.

Art. 153.

La permissione dovrà essere pubblicata ed affissa a spese di colui che l'avrà ottenuta nei luoghi e nelle forme indicate nell'art. 149.

Art. 154.

Nel caso in cui dietro istanza degli interessati, o sulla relazione dell'Ingegnere delle miniere, l'Amministrazione giudicasse necessario lo stabilimento di vasche di spurgo od argini di scolo per chiarificare le acque emesse dalle laverie, di camere di condensamento od altri apparecchi per purificare le emanazioni nocive delle usine, il permissionario sarà tenuto di conformarsi agli ordini che gli verranno dati in proposito dal Governatore.

La contravvenzione al disposto del presente articolo sarà punita con una multa da L. 51 a L. 500.

Art. 155.

Il permissionario, che intendesse introdurre variazioni nel suo opificio od usina dovrà farne prima la dichiarazione all'Intendente del Circondario, unendo il disegno dei nuovi apparecchi.

Art. 156.

Qualora il permissionario non avesse incominciata la costruzione dell'opificio od usina nel termine di due anni dalla data della permissione, oppure la lasciasse inattiva per anni tre, il Governatore gli prefiggerà un termine per costrurla o riattivarla, trascorso il quale la permissione potrà venire rievocata.

La revoca della permissione, o la volontaria rinuncia alla medesima verrà sempre pubblicata nel modo prescritto all'art. 149.

Art. 157.

Contro le disposizioni del Governatore vi sarà ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici.

CAPITOLO II.

Usine soggette alla semplice dichiarazione.

Art. 158.

Non possono stabilirsi senza una preventiva dichiarazione fatta al Sindaco del Comune:

Le fornaci temporarie per la cottura della calce, gesso ed altri cementi, dei laterizi e gli opifici destinati alla elaborazione dei metalli o fabbricazione di prodotti inorganici, non compresi nell'art. 147.

Art. 159.

Nella dichiarazione saranno pure indicati il nome, cognome e domicilio del dichiarante, la località in cui intende erigere la sua usina e la natura della medesima.

Art. 160.

I proprietari delle usine di cui nel presente capitolo saranno tenuti di conformarsi a quelle prescrizioni che nell'interesse della pubblica salubrità venissero date dalle Autorità competenti.

La contravvenzione al disposto del presente articolo sarà punita con una multa da L. 51 a L. 300.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni e transitorie.

Art. 161.

I proprietari e direttori degli stabilimenti contemplati nel presente titolo, o chi per essi, dovranno porgere agli Ingegneri delle miniere i mezzi necessari per la loro ispezione.

Art. 162.

I possessori di opifici, od usine di cui nell'art. 147 attualmente esistenti, i quali non fossero muniti di regolare permissione, dovranno farne la dichiarazione all'Intendente del Circondario nel termine di mesi sei dalla pubblicazione della presente legge.

Questa dichiarazione conterrà i dati richiesti nell'art. 148, meno i disegni di cui nell'ultimo alinea.

Un certificato della fatta dichiarazione terrà luogo della permissione.

Art. 163.

Nello stesso termine di mesi sei, i proprietari di opifici, di cui all'art. 158, attualmente esistenti, saranno pure tenuti di farne dichiarazione al Sindaco, del Comune colle norme indicate nell'art. 159.

Art. 164.

Sì gli uni che gli altri saranno soggetti alle disposizioni di polizia prescritte nel presente titolo.

Art. 165.

Le infrazioni agli articoli 155, 158, 161, 162 e 163 saranno passibili di un'ammenda da L. 5 a L. 50.

TITOLO VI.

DELLA GIURISDIZIONE E DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE.

Art. 166.

Le questioni circa l'intelligenza, gli effetti e l'esecuzione dei Decreti di permissione di ricerca, di concessioni di miniere e di permissioni per lo stabilimento di opifizi ed usine, sempre che riguardino i rapporti tra l'Amministrazione ed i concessionari, permissionari od altri interessati, sono devolute alla giurisdizione del contenzioso amministrativo: e ciò indipendentemente dalla competenza esclusiva del Consiglio di Stato nei casi dalla legge specificati.

Le questioni invece che hanno per oggetto i rapporti dei concessionari o permissionari tra essi o con terzi, come pure le contestazioni circa la proprietà o diritti alla proprietà inerenti, o circa la qualità ereditaria, spettano alla cognizione dei Tribunali civili ordinari.

Art. 167.

È attribuita al contenzioso amministrativo la cognizione delle infrazioni di cui agli articoli 27, 28, 32, 33, 34, 55, 66, 67, 90, 93, 95, 99, 119, 132, 146, 147, 154, 160 e 165, di questa legge.

Spetta ai Tribunali ordinari la cognizione delle altre infrazioni.

Art. 168.

Le multe ed ammende, che verranno pronunciate in applicazione della presente legge, si commuteranno in caso di non effettuato pagamento, in una pena corporale sussidiaria, col ragguglio, ed a termini delle leggi penali generali.

La sentenza che pronuncierà la pena pecuniaria dovrà pur contenere la condanna nella pena sussidiaria.

A t. 169.

L'applicazione delle pene stabilite dalla presente legge avrà luogo senza pregiudizio delle pene correzionali o di polizia che si fossero incorse a termini delle leggi generali e dei regolamenti locali.

Art. 170.

Nell'istruzione e definizione dei relativi procedimenti si osserveranno le leggi di processura rispettivamente stabilite per le varie giurisdizioni.

Art. 171.

Il Regio Editto del 30 giugno 1840 è abrogato.

È derogato a qualunque altra legge o regolamento contrario alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dat. Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

*Registrata al Controllo Generale
addì 21 novembre 1859*

Reg.° 14 Atti del Governo a c. 176

WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

MONTICELLI.

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

TABELLA A.

Circoscrizione dei Distretti Mineralogici.

Num.º	Capoluogo del Distretto	Province comprese
1	Bergamo	Bergamo — Sondrio.
2	Brescia	Brescia — Cremona.
3	Cagliari	Cagliari — Sassari.
4	Chambéry	Chambéry — Annecy.
5	Genova	Genova — Nizza.
6	Milano	Milano — Pavia — Como.
7	Novara	Novara — Alessandria.
8	Torino	Torino — Cuneo.

Visto d'ordine di S. M.
 Il Ministro dei Lavori pubblici
 MONTICELLI.

TABELLA B.

Opifici ed usine contemplati dall'art. 147 della Legge.

- 1.° Peste, lavatoi, ed in generale gli opifici in cui i minerali tratti dalle miniere vengono tritati e quindi sottoposti ad operazioni meccaniche per sceverarne col mezzo dell'acqua o di altro agente le parti inutili;
- 2.° Mulini di amalgamazione per i minerali auriferi ed argentiferi;
- 3.° Forni, caselle ed opifici per la calcinazione e torrefazione di minerali della prima classe;
- 4.° Usine pel trattamento per via ignea dei minerali di prima classe;
- 5.° Usine pel trattamento per via umida degli stessi minerali;
- 6.° Usine per la trasformazione della ghisa in ferro ed acciaio;
- 7.° Usine per la coppellazione del piombo, fabbricazione di ossidi di piombo e zinco, affinamento del rame, e raffinamento col mezzo dell'acido solforico di sostanze aurifere od argentifere;
- 8.° Usine per la fabbricazione dell'acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico e cloruro di calce, dei solfati di ferro, rame e zinco, del carbonato e solfato di soda, del sale ammoniaco, dei cianuri, non che quelli pel raffinamento del solfo, delle sostanze arsenicali, mercuriali, e degli acidi e sali sopraddetti;
- 9.° Usine per l'incarbonimento ed elaborazione dei combustibili fossili, per la fabbricazione di gas combustibili, dei bitumi ed olii minerali;
- 10.° Vetraie, fabbriche di porcellana e maiolica, fornaci permanenti per stoviglie, laterizi, calce, gesso, ed altri cementi.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dei Lavori pubblici
MONTICELLI.

INDICE

TITOLO PRIMO.

Del servizio relativo alle Miniere, Cave, ed Usine . . . Pag. 2257

TITOLO SECONDO.

Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali . . . » 2260

TITOLO TERZO.

Miniere	»	2261
CAP. I. <i>Disposizioni generali</i>	»	ivi
CAP. II. <i>Della ricerca e scoperta delle Miniere</i>	»	2262
CAP. III. <i>Delle concessioni</i>	»	2266
CAP. IV. <i>Dei diritti e delle obbligazioni risultanti dalle concessioni</i> »		2271
CAP. V. <i>Della polizia delle Miniere</i>	»	2277
Sez. 1. ^a <i>Disposizioni pei casi di pericolo</i>	»	ivi
Sez. 2. ^a <i>Disposizioni pei casi di infortunio</i>	»	2279
CAP. VI. <i>Dell'abbandono delle Miniere</i>	»	2284
Sez. 1. ^a <i>Dell'abbandono delle Miniere per dichiara-</i> <i>zione espressa</i>	»	ivi
Sez. 2. ^a <i>Dell'abbandono delle Miniere per cessazione</i> <i>dei lavori</i>	»	2284
CAP. VII. <i>Disposizioni transitorie</i>	»	2285
<i>Disposizioni speciali per la Lombardia</i>	»	2288

TITOLO QUARTO.

Coltivazioni della 2. ^a classe	Pag. 2289
CAP. I. <i>Disposizioni generali</i>	» ivi
CAP. II. <i>Disposizioni particolari</i>	» 2290
Sez. 1. ^a <i>Torbiere</i>	» ivi
Sez. 2. ^a <i>Cave</i>	» 2291

TITOLO QUINTO.

Opifizi ed usine destinati alla elaborazione delle sostanze minerali »	2293
CAP. I. <i>Opifizi ed usine soggetti alla permissione</i>	» ivi
CAP. II. <i>Usine soggette alla semplice dichiarazione</i>	» 2296
CAP. III. <i>Disposizioni comuni e transitorie</i>	» 2297

TITOLO SESTO.

Della giurisdizione e del procedimento giudiziale	» 2298
TABELLA A. <i>Circoscrizione dei distretti mineralogici</i>	» 2301
TABELLA B. <i>Opifizi ed usine soggetti a permissione</i>	» 2302